

La perizia psicologica sull'imputato: verso la sua possibilità

Il Senatore Siniscalchi ha presentato una proposta di legge volta a introdurre la perizia psicologica sull'imputato, oggi proibita ai sensi dell'art. 220 II comma c.p.p. che ricalca il testo dell'antico divieto contenuto nell'art. 314 II comma del c.p.p. abrogato (si veda *News* in questo numero della rivista). La giustificazione di tale divieto viene ricondotta al fatto che se si concedesse che la perizia psicologica fosse espletata prima che si accerti la responsabilità dell'imputato, l'accusa potrebbe evincere elementi o indizi di reità proprio dal contenuto della stessa. Avevo osservato che, così ragionando, si sarebbe dovuta proibire anche la perizia psichiatrica. Anche attraverso quest'ultima, infatti, si cerca di determinare lo stato psichico dell'imputato al momento del fatto. Se l'imputato nega di averlo commesso e/o gli indizi non sono sufficientemente gravi, a quale titolo si cerca di stabilire dell'imputabilità dell'imputato al momento del fatto? (Gulotta e coll., 2000).

Le cronache giornalistiche stanno diffondendo alcuni paradossi della perizia psichiatrica che pure, come si sa, è ammissibile. Nel delitto di Cogne una madre è accusata di aver ucciso suo figlio di tre anni, colpendolo 17 volte alla testa con un oggetto non identificato. La madre nega la propria colpevolezza e la magistratura alterna, in relazione alla sua custodia in carcere, decisioni opposte. Nel frattempo si è svolta la sua perizia psichiatrica, da cui è emerso che al momento del fatto era pienamente capace di intendere e di volere. Come è noto, la capacità di intendere e di volere va valutata in relazione al fatto compiuto. Ma di quale fatto stiamo parlando, se l'imputata nega di averlo compiuto e la magistratura è già divisa quanto alla significatività degli indizi?

A Padova un imputato di 53 anni è stato condannato all'ergastolo quale omicida di un tassista e di un immobiliare. L'uomo ha sempre negato davanti ai magistrati di essere il colpevole, tuttavia, lo ha ammesso al consulente tecnico della difesa, psichiatra. L'imputato lo ha, poi, smentito davanti al magistrato, dicendo che probabilmente si trattava di una "interpretazione" del professore.

Opportunamente la proposta Siniscalchi prevede che i fatti emersi dalla perizia psichiatrica e da quella psicologica non possono essere utilizzati ai danni dell'imputato. Se questa proposta si trasformerà in legge, si eviteranno pericolose violazioni dei diritti di difesa dell'imputato e, conseguentemente, si limiterà la richiesta, pur possibile, degli avvocati di presenziare alla perizia psichiatrica, e in futuro a quella psicologica, per i pericoli che essa può rappresentare sul piano difensivo al di là della valutazione delle condizioni psicologiche e psicopatologiche del cliente (si veda sul punto Gulotta, I fatti emersi durante la perizia e la presenza dei difensori, in www.psicologiagiuridica.com/quarto%20numero/editoriale.htm).

La situazione di chi è stato condannato all'ergastolo ha, tuttavia, una peculiarità: la "confessione" non sarebbe stata fatta allo psichiatra nominato dal giudice come perito ma al proprio consulente tecnico. Infatti, in questo caso, la perizia non è stata concessa dai magistrati.

Guglielmo Gulotta

Gulotta G., e coll., *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico civile, penale, minorile*, Giuffrè, Milano, 2000